# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 8ª COMMISSIONE

**(Agricoltura e foreste)**

## MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

*(12ª seduta, in sede redigente)*

**Presidenza del Presidente DI ROCCO**

### INDICE

**DISEGNO DI LEGGE**


« Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » **(230) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 141, 143, 144, 145, 146
BOLETTIERI . . . . . 144
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . 142, 143, 144, 145
CARELLI . . . . . 146
CUZARI, *relatore* . . . . . 142, 143, 144
GOMEZ D'AYALA . . . . . 143
GRIMALDI . . . . . 145
MARCHISIO . . . . . 142, 143, 144, 145


---

*La seduta è aperta alle ore 9,40.*

*Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Baracco, Bera, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Colombi, Conte, Cuzari, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grassi, Grimaldi, Marchisio, Milillo, Militerni, Pajetta Noè, Rovella, Sibille, Tiberi, Tortora e Valmarana.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.*

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (230).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 12 marzo ha avuto ampio svolgimento l'esame dell'articolo 2, nel nuovo testo presentato dal Governo, e degli emendamenti ad esso proposti; esame in seguito al quale la discussione del disegno di legge, su proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, è sta-

ta rinviata perchè potesse essere sottoposto alla Commissione un nuovo testo dell'articolo, tale da conciliare le varie tesi dibattute nella seduta stessa.

Oggi, dunque, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 2 con i seguenti:

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione del vitellame che abbia un peso inferiore a quello che sarà indicato con lo stesso provvedimento e comunque non eccedente i due quintali.

Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone ».

Mi sembra che in tal modo il divieto di macellazione diverrebbe cosa talmente eccezionale da rendere ingiustificata ogni preoccupazione espressa in merito dai colleghi.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Al fine di rendere la discussione più spedita, vorrei chiedere agli onorevoli senatori se non ritengano opportuno che dal testo proposto dal relatore venga eliminata l'indicazione del peso di due quintali stabilita come limite per il divieto di macellazione, in modo di rendere più elastica la norma. La suddetta limitazione, infatti, appare superflua o addirittura dannosa, nel senso che, essendo il divieto in questione previsto « per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate », potrebbe darsi che in alcune zone il peso di due quintali fosse eccessivo, ragione per cui converrebbe abbattere il vitello in anticipo; così come per altre zone potrebbe essere invece più conveniente portare il peso del vitello fino ai 215-220 chilogrammi, per cui quello dei due quintali non sarebbe altro che un inutile *plafond.*

Per il resto il Governo è senz'altro d'accordo.

M A R C H I S I O . Vorrei un chiarimento circa la limitazione dei due quintali, non avendone afferrato pienamente il significato. Essa va intesa nel senso che i decreti ministeriali non possono concernere che vitelli di peso inferiore ai due quintali, e che per quelli di peso superiore non vi saranno mai divieti di macellazione?

C U Z A R I , *relatore.* Assieme all'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura ho cercato di condensare nei due commi proposti tutte le osservazioni dei colleghi e gli emendamenti da essi presentati, compreso quello del senatore Rovella, onde raggiungere lo scopo nel miglior modo possibile.

Anzitutto — poichè, se non erro, una delle osservazioni riguardava la necessità che alla valutazione circa l'opportunità o meno del divieto di macellazione partecipassero anche organi locali, nonchè rappresentanti delle categorie interessate — abbiamo introdotto la formula « sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » dopo le parole « Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». In tali Comitati è infatti compresa anche la rappresentanza delle categorie suddette, ragione per cui il divieto in questione potrà essere imposto solo con determinazioni localizzate. Il divieto di macellazione, cioè, potrebbe essere applicabile esclusivamente ad alcune zone; oppure, nell'ambito di una determinata zona, essere teoricamente applicabile ad alcune razze e non ad altre. Per questo è opportuno che le varie situazioni vengano di volta in volta valutate, appunto assieme ad organi locali.

La maggioranza della Commissione aveva inoltre sottolineato come fosse opportuno accertare l'esistenza della possibilità reale del mantenimento in vita degli animali oltre un certo periodo. Per questo avevo ritenuto d'inserire nel primo comma proposto la limitazione di cui si preoccupava il collega Marchisio; limitazione che va appunto intesa nel senso che il divieto non può comunque riguardare il vitellame il cui peso abbia supe-

rato i due quintali. Si è però fatto notare dagli organi tecnici del Ministero che il suddetto limite non poteva andare per tutte le razze, nè per tutti gli allevamenti, costituendo quel peso l'*optimum* solo in alcuni casi; e che sarebbe quindi stato il caso di eliminare la limitazione stessa, dato anche il tenore del secondo comma proposto, per il quale è esclusa ogni possibilità di errore. Ora io non ho alcuna difficoltà ad accedere a tale richiesta.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè credo non vi siano osservazioni di rilievo sull'emendamento del relatore, si potrebbe metterlo in votazione considerando ritirati, se gli onorevoli proponenti sono d'accordo, gli altri emendamenti proposti nella precedente seduta.

G O M E Z D ' A Y A L A . Siccome praticamente il potere di decisione è riservato al Ministero dell'agricoltura, mentre vi sono organismi locali, come i Comitati regionali, che potrebbero fornire una utile collaborazione, riterrei opportuno usare, invece della dizione « sentiti i Comitati regionali... », l'altra « su conforme parere dei Comitati regionali ». In tal modo sarebbero questi organi, presenti in ogni regione, a promuovere le eventuali iniziative.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei pregare di lasciare invariata la dizione contenuta nell'emendamento proposto dal relatore, poichè normalmente è quella la formula usata, lasciandosi la responsabilità della decisione all'organo ministeriale; tanto più che, in questo caso, i Comitati regionali andrebbero sentiti insieme col Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste il quale, almeno da un certo punto di vista tecnico-scientifico, ha una sua competenza, ovviamente più alta di quella dei Comitati regionali.

In caso contrario conferiremmo a questi ultimi un potere di decisione che non hanno mai avuto, essendo soltanto organi di consulenza.

G O M E Z D ' A Y A L A . Si potrebbe allora dire « d'intesa con i Comitati regionali... ».

P R E S I D E N T E . Sarebbe la stessa cosa.

C U Z A R I , *relatore.* Oltretutto l'espressione « di intesa » può usarsi solo nel caso di organi che abbiano un potere autonomo, il che non può dirsi dei Comitati regionali.

M A R C H I S I O . Desidero rendere noto ai colleghi che, come subordinata alla mia originaria proposta di soppressione, avevo sottoposto al relatore il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo: « Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e su conforme parere di apposita Commissione provinciale circa la convenienza e la situazione locale anche in ordine a ricoveri e connesse strutture ed attrezzature di cui all'articolo 4 della presente legge per il prolungamento del periodo di allevamento, potrà essere vietata per determinati periodi di tempo nei prossimi 3 anni la macellazione dei vitelli e delle vitelle, o soltanto di queste ultime, che abbiano un peso o un'età inferiori a quelli che saranno indicati con lo stesso provvedimento. La Commissione di cui sopra sarà composta: da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale, da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni sindacali di categoria, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale ». Ai componenti della suddetta Commissione si sarebbe eventualmente potuto aggiungere un rappresentante della Camera di commercio, in modo che fosse veramente sentita la voce locale. Così il Potere centrale non avrebbe deciso semplicemente, senza conoscere le situazioni locali, ma avrebbe dovuto farlo su conforme parere di una Commissione composta di organi tecnici e rappresentanti delle categorie interessate, oltre che di rappresentanti del Ministero e della Provincia.

Ora si è ritenuto opportuno parlare di « Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 », cioè dei Comi-

tati previsti dal Piano verde, nei quali effettivamente sono comprese tutte le rappresentanze da me indicate, anche se si riuniscono molto raramente, ed io non ho nulla in contrario; comunque volevo, come ho detto, porre l'accento su quella che era stata la mia proposta. Oltretutto il « parere conforme » sarebbe stato più vincolante che non la formula « sentiti i Comitati regionali... e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste », poichè sappiamo in questi casi come va a finire; ed è questa la ragione di quanto ha detto il collega Gomez D'Ayala. Ad ogni modo insisto perchè almeno il parere — conforme o no — del Comitato regionale sia dato in ordine alla convenienza ed alla situazione locale, anche per quanto riguarda l'esistenza di ricoveri e connesse strutture ed attrezzature di cui all'articolo 4 del disegno di legge per il prolungamento del periodo di allevamento. In tal modo il Governo potrà ricorrere a quello che è un provvedimento amministrativo limitativo e costrittivo, con fini anticongiunturali per quanto riguarda il settore della produzione della carne, solo qualora, attraverso il citato articolo 4, abbia già provveduto a concedere i finanziamenti per la costruzione *in loco* delle attrezzature necessarie — stalle sociali e così via — per il prolungamento del periodo di allevamento, in maniera di rendere possibile ai contadini l'abbandono della produzione del vitello da latte per passare a quella del vitellone. Un provvedimento deve essere cioè subordinato all'altro: il Governo potrà esercitare la facoltà prevista dall'articolo 2 solo dopo aver compiuto il suo dovere nei confronti degli allevatori.

B O L E T T I E R I . Mi sembra eccessivo.

M A R C H I S I O . Non lo è affatto, se si tengono presenti le esperienze fatte nell'applicazione del Piano verde.

C U Z A R I , *relatore*. Rispetto alla dizione dell'articolo, il concetto che vorrebbe introdurre il collega Marchisio è restrittivo.

M A R C H I S I O . Ma il compito dell'Opposizione è proprio quello di limitare la libertà di manovra del Governo, costringendolo a seguire senza sbandamenti una determinata direzione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Marchisio tenga presente che il concetto da lui sostenuto è già nel secondo comma proposto dal relatore.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Volevo appunto dire la stessa cosa. La valutazione di particolari condizioni della zona agli effetti dell'opportunità o meno del divieto di macellazione è prevista, oltre che genericamente nel primo comma proposto dal senatore Cuzari, là dove è detto « può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione... », in maniera più tassativa nel secondo comma da lui proposto, che recita infatti: « Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone ». A mio parere non è quindi necessario aggiungere altro.

Vorrei inoltre far notare al senatore Marchisio che la subordinazione che egli vorrebbe in qualche modo realizzare mi sembra irrealizzabile, trovandoci noi di fronte alla eventualità di un provvedimento di emergenza. Non si può, cioè, pensare di porre in atto tale provvedimento di emergenza subordinandolo alla risoluzione di problemi di fondo concernenti ricoveri e stalle.

Evidentemente il disegno di legge deve mirare anche a risolvere tali problemi, però da un altro punto di vista e su un altro piano.

Per quanto si riferisce ai Comitati regionali desidero far notare — e praticamente è stato riconosciuto anche dallo stesso senatore Marchisio — che di essi fanno parte tutti gli organi che lo stesso senatore Marchisio vorrebbe facessero parte dei Comitati provinciali ed anche qualcuno di più. I Comitati regionali, infatti, in base al quarto comma dell'articolo 3 del Piano verde, sono integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzio-

ne e della sanità, nonchè da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

Desidererei, infine, pregare il senatore Marchisio di non insistere nel voler modificare l'espressione « sentiti » con l'altra « su conforme parere » per non introdurre una novità di carattere giuridico, dal momento che i Comitati di cui trattasi sono sempre stati degli organi consultivi e non degli organi ai quali sia rimessa una decisione.

È evidente, pertanto, che il giorno in cui si stabilisse che la decisione del Governo deve essere obbligatoriamente conforme al parere del Comitato regionale si rimetterebbe praticamente la decisione stessa al Comitato, il quale diventerebbe di conseguenza un organo decidente.

D'altra parte, per fortuna, su tale materia non vi sono, nè vi possono essere prevenzioni di carattere politico, in quanto il Governo — non vi è dubbio — cercherà di fare del suo meglio e sul piano tecnico e sul piano della convenienza economica.

Mi rendo perfettamente conto della funzione dell'opposizione e delle sue giuste preoccupazioni, ma ritengo che in questo caso si debba far credito al Governo, il quale — ripeto — non prenderà decisioni al riguardo se non in base a valutazioni di ordine tecnico e di ordine economico, che non avranno evidentemente nessun substrato politico.

MARCHISIO. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, non insisto nella mia proposta.

GRIMALDI. Gradirei un chiarimento per quanto riguarda la limitazione prevista dall'emendamento presentato dal senatore Cuzari, e precisamente per quanto si riferisce alla frase « e comunque non eccedente i due quintali ». Se si mantenesse questo inciso si lascerebbe libera circolazione al vitellame di peso non superiore ai 200 chilogrammi, mentre se si eliminasse si limiterebbe la macellazione del vitellame di qualsiasi peso in attesa che vengano adottati appositi provvedimenti: ora, è più conveniente mantenere o sopprimere l'inciso in questione?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Effettivamente la dizione di questo primo comma non e delle più felici: in sostanza, però, con essa si vuol dire che il Ministero ha la facoltà di vietare caso per caso, zona per zona, la macellazione del vitellame al di sotto di un certo peso, che comunque non può essere superiore ai 200 chilogrammi.

Ed io mi sono permesso di suggerire la soppressione di tale vincolo proprio perchè potrebbero esserci dei casi in cui potrebbe essere utile, invece, arrivare, ad esempio, fino ad un limite di 210 chilogrammi, tanto più che il vincolo dei 200 chilogrammi non ha giustificazioni tecniche di alcun genere.

Il limite, quindi, verrà stabilito a seconda delle necessità e della situazione locale.

MARCHISIO. Desidererei ora proporre un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo le parole « di un ordine » con le altre « di un'autorizzazione ». Ritengo opportuna tale sostituzione in considerazione del fatto che l'ordine di abbattimento è un provvedimento amministrativo di competenza degli organi sanitari provinciali e comunali, che può essere emesso soltanto in caso di particolari situazioni determinate da malattie di carattere infettivo, mentre potrebbe presentarsi la necessità di abbattere un vitello anche per altri motivi, quali ad esempio il rachitismo. Si dimostra, pertanto, più rispondente allo scopo, secondo il mio parere, una semplice autorizzazione, piuttosto che un ordine, che è troppo limitante.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accetto senz'altro l'emendamento testè proposto dal senatore Marchisio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario di

Stato e accettato dal relatore, soppressivo delle parole « e comunque non eccedenti i due quintali » alla fine del primo dei due commi presentati dal relatore in sostituzione del primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del relatore, consistente appunto nei due commi predetti che, in seguito alla modifica testè approvata, risultano così formulati:

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste, può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione del vitellame che abbia un peso inferiore a quello che sarà indicato con lo stesso provvedimento.

Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone ».

(*È approvato*).

È stato poi presentato dal senatore Marchisio un emendamento — accettato dal rappresentante del Governo — tendente a sostituire nel terzo comma le parole « di un ordine » con le altre « di un'autorizzazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

C A R E L L I . Prima che sia tolta la seduta desidero esprimere il mio rincrescimento per non essere riuscito a prendere la parola, in quanto sull'emendamento del senatore Marchisio avrei avuto qualche osservazione da fare.

Affermo comunque che l'approvazione dell'emendamento suddetto e la formulazione dell'articolo nel suo complesso hanno reso inutile, a mio avviso, l'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Comunico agli onorevoli colleghi che è testè pervenuto da parte del Presidente del Senato l'invito a sospendere le sedute delle Commissioni per permettere a tutti i senatori di recarsi in Aula.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 10,10.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari